

Direttiva Comunità Europea n. 52 – “Sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 18 giugno 2009 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30/06/2009, L.168.

Art. 1

(Oggetto e campo d’applicazione)

La Direttiva vieta l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di contrastare l’immigrazione illegale. A tale scopo stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti da applicare nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto.

Art. 2

(Definizioni)

“cittadino di un paese terzo”: chi non è cittadino dell’Unione né beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all’articolo 2, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen;

“cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare”: cittadino di un paese terzo, presente sul territorio di uno Stato membro, che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

“lavoro”: l’esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o da una prassi consolidata per conto o sotto la direzione e/o supervisione di un datore di lavoro;

“lavoro illegale”: impiego di un cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente sul territorio di uno Stato membro;

“datore di lavoro”: la persona fisica o l’entità giuridica, comprese le agenzie di lavoro interinale, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l’impiego;

“subappaltatore”: persona fisica o entità giuridica cui è affidata l’esecuzione di una parte o dell’insieme degli obblighi di un contratto già stipulato.

“persona giuridica”: qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle

	<p>organizzazioni internazionali pubbliche.</p> <p>“agenzia interinale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarle presso imprese utilizzatrici affinché vi prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse.</p> <p>“condizioni lavorative di particolare sfruttamento”: condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una evidente sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana.</p> <p>“retribuzione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”: il salario o trattamento e tutti gli altri vantaggi, in contanti o in natura, pagati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo e che è equivalente a quello di cui beneficerebbero lavoratori analoghi in un rapporto di lavoro legale.</p>
<p>Art. 3 (Divieto di lavoro illegale)</p>	<p>Gli Stati membri vietano l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Alla violazione del divieto si applicano le sanzioni previste dalla Direttiva.</p>
<p>Art. 4 (Obblighi dei datori di lavoro)</p>	<p>I datori di lavoro sono obbligati a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verificare</u> prima dell’assunzione di un cittadino di un paese terzo, il possesso da parte di quest’ultimo del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno; - <u>conservare</u> per la durata dell’impiego, una copia o registrazione di detto titolo di soggiorno ad eventuali fini ispettivi; - <u>informare</u> le autorità competenti dell’assunzione di un cittadino di un paese terzo.

<p style="text-align: center;">Art. 5 (Sanzioni finanziarie)</p>	<p>Le sanzioni di cui sono passibili i datori di lavoro che violano il divieto di cui all'articolo 3 includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente; - pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente - le sanzioni pecuniarie possono essere ridotte nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino extracomunitario soggiornante illegalmente e non sussistano condizioni di particolare sfruttamento.
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro)</p>	<p>In caso di violazione del divieto di lavoro illegale, <u>il datore di lavoro è responsabile del pagamento di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati; - tasse e contributi di previdenza sociale non versati, incluse le penalità di mora e le sanzioni amministrative; - eventuali costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni nel Paese terzo in cui il lavoratore sia rientrato . <p>I cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente possono garantirsi presentando domanda al fine di dare esecuzione ad una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato, oppure, ove previsto dalla legislazione nazionale, possono chiedere all'autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza necessità di presentare la domanda.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Altre misure)</p>	<p>In caso di violazione del divieto di lavoro illegale, il datore di lavoro può incorrere nei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i Fondi UE gestiti dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni; • esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/18/CE per un periodo fino a cinque anni; • rimborso di tutte le prestazioni o aiuti pubblici usufruiti dal datore di lavoro nei 12 mesi prima della constatazione del lavoro illegale; • chiusura definitiva o temporanea dello stabilimento o ritiro temporaneo o definitivo della licenza d'esercizio dell'attività economica.

<p style="text-align: center;">Art. 8 (Subappalto)</p>	<p>Se il datore di lavoro è un subappaltatore diretto dell'appaltante, entrambi sono ritenuti responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie irrogate ai sensi dell'art. 5 e degli arretrati dovuti ai sensi dell'art. 6, relativi alla retribuzione dovuta e agli eventuali costi di trasferimento nel paese estero.</p> <p>Se il datore di lavoro è un subappaltatore che impiega cittadini soggiornanti illegalmente e sia l'appaltante principale che i subappaltatori intermedi sono a conoscenza della situazione di impiego illegale, tutti possono essere ritenuti responsabili del pagamento delle sanzioni e degli arretrati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Fattispecie di reato)</p>	<p>L'inosservanza degli obblighi costituisce reato qualora i fatti siano commessi da un datore di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha ripetuto la violazione; • ha impiegato illegalmente ed in maniera simultanea un numero significativo di cittadini irregolari; • fa lavorare tali persone in situazione di particolare sfruttamento; • ricorre al lavoro di un cittadino irregolare sapendo che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani; • impiega un minore.
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Sanzioni Penali)</p>	<p>Le persone fisiche che commettono reati di cui all'art. 9 incorrono in sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono essere accompagnate dalla pubblicazione della decisione giudiziaria pertinente al caso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Responsabilità delle persone giuridiche)</p>	<p>In caso di fattispecie di reato anche le persone giuridiche sono responsabili delle violazioni commesse a loro vantaggio da chiunque, agendo a titolo individuale o in quanto membro di un loro organo, occupi al loro interno una posizione direttiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Sanzioni applicabili alle persone giuridiche)</p>	<p>Una persona giuridica ritenuta responsabile incorre nelle sanzioni penali che possono comprendere misure quali quelle di cui al già citato art. 7.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 13 (Agevolazione delle denunce)</p>	<p>Gli Stati Membri adottano provvedimenti per consentire ai cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di denunciare i loro datori di lavoro, direttamente o attraverso parti terze designate dagli stessi, quali sindacati o altre associazioni.</p> <p>L'assistenza fornita per presentare denuncia non è considerata favoreggiamento di soggiorno illegale ai sensi della Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002.</p> <p>In caso di violazione accompagnata da situazione di particolare sfruttamento o di impiego illegale di minore, gli Stati membri definiscono le condizioni per concedere permessi di soggiorno di breve durata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Ispezioni)</p>	<p>Gli Stati membri garantiscono l'effettuazione di ispezioni efficaci e adeguate, sul territorio al fine del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi illegalmente soggiornanti.</p> <p>Le ispezioni si basano su una valutazione dei rischi effettuata dalle autorità competenti degli Stati Membri.</p> <p>La valutazione dei rischi consente di inquadrare i settori di attività in cui la percentuale di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente è più rilevante.</p> <p>Relativamente a ciascuno di tali settori, gli Stati Membri, ogni anno entro il 1° luglio, devono notificare alla Commissione il numero di ispezioni effettuate l'anno precedente espresso come numero assoluto e percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore, e riferirne i risultati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 (Disposizioni più favorevoli)</p>	<p>In riferimento agli articoli 6 (Pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro) e 13 (Agevolazione delle denunce), la Direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati Membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli ai cittadini di paesi terzi, purché compatibili con le norme in essa stabilite.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Relazioni)</p>	<p>Entro il 20 luglio 2014, e successivamente, ogni tre anni la Commissione (che ha ricevuto tutte le informazioni necessarie dagli Stati Membri) presenta al Parlamento Europeo ed al Consiglio una relazione contenente proposte di modifica delle disposizioni di cui agli articoli 6,7,8,13 e 14. Nella relazione la Commissione esamina in particolare l'attuazione da parte degli Stati Membri delle disposizioni relative a:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> o meccanismi volti a garantire ai lavoratori di Paesi terzi impiegati illegalmente di recuperare gli arretrati, o condizioni per l'estensione della durata dei permessi di soggiorno fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate.
<p>Art. 17 (Attuazione)</p>	<p>Il recepimento della Direttiva deve avvenire da parte degli Stati Membri entro il 20 luglio 2011. Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottato nel settore disciplinato dalla direttiva.</p>
<p>Art. 18 (Entrata in vigore)</p>	<p>La Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.</p>
<p>Art. 19 (Destinatari)</p>	<p>Gli Stati Membri sono destinatari della Direttiva</p>